

La Legge di bilancio conferma la nuova IMU

Data Articolo: 06 Febbraio 2020

Autore Articolo: Gleda Kertusha

La **Legge** di bilancio 2020 ha apportato rilevanti modifiche ai tributi locali ed, in particolare, il comma 738 dell'art.1 ha sancito, a decorrere dall'anno 2020, **l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC)**, fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e **ridefinita**, sulla base delle disposizioni dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo, **l'imposta municipale propria (IMU)**.

È altresì previsto, ai sensi del comma 739 art.1, che **continuino** ad applicarsi l'imposta immobiliare semplice (**IMIS**) nella provincia autonoma di Trento e l'imposta municipale immobiliare (**IMI**) nella provincia autonoma di Bolzano.

Ma cosa cambia con la "nuova IMU"?

Il **presupposto** di applicazione dell'imposta rimane il **possesso** di immobili. Al fine di consentire una **semplificazione** della **tassa sulla casa**, il Governo ha deciso di introdurre a partire **dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU e di abolire la TASI**, facendo confluire il gettito di quest'ultima nell'IMU stessa.

Tra IMU e TASI c'era una differenza sostanziale: la **TASI** era una tassa legata al tipo di **servizio comunale** coperto e necessitava di una indicazione specifica in delibera; **l'IMU**, invece, è **un'imposta finalizzata a coprire i fabbisogni generali di un Comune**, senza necessità di una giustificazione dettagliata degli stessi in delibera.

Con l'eliminazione della TASI viene dunque soppresso l'obbligo per i Comuni di individuare con regolamento i servizi indivisibili e di indicare analiticamente, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto. Il rischio di questa nuova impostazione è che qualche Comune possa deliberare un innalzamento in maniera arbitraria e ingiustificata, perché per l'appunto non incorre più nell'obbligo di indicare tutti i servizi in modo analitico come prima necessario.

Le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote IMU e TASI e **mutano nel seguente modo**:

- **Abitazione principale di lusso** (categorie A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze pari a 0,5% con un aumento di 0,1% o diminuzione fino all'azzeramento;
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** pari a 0,1% con riduzione fino all'azzeramento;
- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)** pari a 0,1% fino al 2021 (dal 1° gennaio 2022 sono esenti finché rimane tale destinazione e non sono in ogni caso locati) con aumento di 0,25% o diminuzione fino all'azzeramento;

- **Terreni agricoli** pari a 0,76% con aumento fino al 1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
- **Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** pari a 0,86% (0,76% destinato allo Stato) con aumento fino al 1,06% o diminuzione fino allo 0,76%;
- Immobili diversi dall'abitazione principale e dagli **altri immobili** sopra elencati pari a 0,86% con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento.

L'aliquota base della nuova IMU sarà alzata di un punto: si passa dall'attuale 7,6 per mille all'8,6 per mille. I Sindaci potranno decidere se aumentare ancor di più l'aliquota base sino ad un massimo di due punti, giungendo al limite del 10,6 per mille. Soltanto per l'annualità 2020 i Comuni che lo avevano già deliberato potranno aggiungere uno 0,8 (fino ad un massimo dell'11,4 per mille). Inoltre **non è più dovuta la quota TASI del detentore**, in quanto con la nuova IMU l'unico soggetto passivo è il possessore.

Come e quando si pagherà la "nuova IMU"?

La **nuova IMU**, in nome sia della semplificazione fiscale che della lotta all'evasione, **potrà essere pagata** esclusivamente tramite:

- **bollettino postale** compatibile col modello F24;
- modello **F24**;
- la Piattaforma **PagoPA**.

Il comma 762 art.1 della Legge di bilancio 2020 prevede che "Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019."

I soggetti passivi dovranno dunque effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2020 **in due rate**, scadenti **la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre**.

Infine va ricordato che la **Legge di bilancio 2020** ha nuovamente **ripristinato l'originaria scadenza** prevista dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 della dichiarazione IMU che era stata posticipata al 31 dicembre 2019 dal Decreto Crescita. Secondo il comma 769 i **soggetti passivi**, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), **devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica** secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI), **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Gleda Kertusha – Centro Studi CGN